

Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Individuazione degli ostacoli residui alla mobilità sul mercato interno del lavoro (parere esplorativo)

(2009/C 228/03)

In data 27 giugno 2008 la presidenza ceca dell'Unione europea ha chiesto al Comitato economico e sociale europeo di elaborare un parere sul tema:

«*Individuazione degli ostacoli residui alla mobilità sul mercato interno del lavoro*» (parere esplorativo).

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 10 marzo 2009, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice DRBALOVÁ.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 25 marzo 2009, nel corso della 452a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 152 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

1. Raccomandazioni

1.1 La mobilità in Europa deve continuare a figurare tra le priorità politiche dell'UE, specialmente in un momento in cui l'Europa si trova a dover affrontare, da un lato, le sfide della globalizzazione e delle trasformazioni tecnologiche e, dall'altro, uno sviluppo demografico negativo come pure gli effetti della crisi finanziaria ed economica. L'approccio teso a rafforzare la mobilità deve rispettare le condizioni proprie dei singoli Stati membri, ma occorre anche coordinarlo in modo efficace a livello europeo, sostenerlo a livello nazionale e garantirne la trasparenza. Le misure adottate devono contribuire a creare una nuova concezione di mobilità equa e bilanciata nonché a promuovere lo sviluppo di nuove forme di mobilità.

1.2 Il CESE dà il proprio sostegno al piano d'azione della Commissione europea per la mobilità del lavoro (2007-2010) e ritiene che si tratti di uno strumento atto a superare gli ostacoli residui e a conseguire gli obiettivi fissati dalla strategia europea per la crescita e l'occupazione.

1.3 Il Comitato accoglie con favore anche l'intenzione della Commissione di pubblicare nel 2009 un Libro verde sulla mobilità dei giovani e attende con interesse i risultati e le conclusioni del dibattito pubblico.

1.4 Il CESE esorta a sfruttare pienamente il potenziale del sistema EURES (*European Employment Services*) e ad adottare ulteriori misure tese in particolare a migliorare la qualità, l'ampiezza e l'accessibilità dei servizi e delle informazioni disponibili nonché a sensibilizzare maggiormente i cittadini europei e, soprattutto, le imprese. Al tempo stesso raccomanda alla Commissione di analizzare i motivi per cui, sul numero totale degli

utilizzatori del portale, sono scarsamente rappresentate alcune categorie di lavoratori, in particolare quelli scarsamente qualificati o non qualificati.

1.5 Il CESE raccomanda agli Stati membri di tenere conto della dimensione della mobilità in tutte le decisioni politiche pertinenti e di inserire, nello spirito degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione⁽¹⁾, gli obiettivi stabiliti nelle loro strategie e programmi nazionali di riforma. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per creare programmi di politica attiva del mercato del lavoro a sostegno della mobilità.

1.6 In generale il CESE approva lo sforzo di coordinare in modo più efficace possibile la sicurezza sociale a livello comunitario e si congratula con la presidenza francese per i successi ottenuti nei negoziati relativi alle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004⁽²⁾ in linea con le conclusioni del dibattito sul regolamento di applicazione. Il CESE chiede nuovamente che il regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 entri in vigore al più presto, in modo che il miglioramento e la semplificazione da esso introdotti a sostegno della mobilità nell'UE siano operativi quanto prima.

1.7 Riguardo all'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, il CESE ritiene opportuno soffermarsi in uno dei suoi prossimi pareri sulla coerenza di tale atto con il regolamento (CEE) n. 1612/68⁽³⁾ e con la direttiva 2004/38/CE, nonché con le sentenze in materia della Corte di giustizia europea, al fine di garantire maggiore trasparenza, certezza giuridica e rispetto del principio di parità da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2008-2010), COM(2007) 803 def., parte V - 2007/0300 (CNS).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 1-123), <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:IT:PDF>.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pagg. 2-12).

1.8 Il CESE, pur accogliendo con favore la proposta di direttiva sulla trasferibilità dei diritti a pensione ⁽⁴⁾ come un ulteriore passo avanti della Commissione verso il rafforzamento della mobilità transfrontaliera nell'UE, nutre forti dubbi in merito al suo contenuto. Il CESE ritiene che in realtà il disposto della direttiva non contribuirà ad eliminare i principali ostacoli alla mobilità transfrontaliera per quanto riguarda la trasferibilità dei diritti a pensione e la loro doppia imposizione. Inoltre la proposta contiene anche altre disposizioni che determinerebbero un aumento dei costi di gestione dei sistemi pensionistici e ne minaccerebbero l'ulteriore sviluppo.

1.9 Per quanto riguarda i risultati della relazione del luglio 2008 sul contributo dato alla mobilità dall'iniziativa Europass, il CESE raccomanda alla Commissione di analizzare il motivo della bassa percentuale di utilizzatori poco qualificati. Invita altresì a sviluppare appieno il potenziale di tutti gli strumenti di Europass, in particolare Europass Mobilità, tramite un più stretto coordinamento a livello europeo, l'erogazione di aiuti nazionali, la partecipazione di tutte le parti interessate e una maggiore trasparenza. Per quanto concerne il Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), il CESE giudica importante che vengano creati dei collegamenti con i sistemi europei per il trasferimento e il cumulo delle unità di credito nell'ambito dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale. Affinché il QEQ possa apportare un valore aggiunto, è necessario che resti semplice, affidabile ed efficace nell'aiutare gli imprenditori a trovare i collaboratori stranieri di cui hanno bisogno.

1.10 Il CESE ha accolto con interesse la seconda relazione della Commissione europea del 18 novembre 2008 sull'applicazione delle disposizioni transitorie per i nuovi Stati membri e invita gli Stati membri che mantengono delle norme transitorie sulla libera circolazione delle persone a rispettare le conclusioni contenute nella relazione e ad attenersi alle procedure previste dai Trattati. Si tratta di una condizione indispensabile per l'attuazione del concetto di «mobilità equa» (*fair mobility*) come pure per impedire il *dumping* sociale e il lavoro non dichiarato.

1.11 Il CESE accoglie con favore, da un lato, la decisione della Commissione di creare un comitato di esperti che avrà l'incarico di esaminare le questioni tecniche legate all'applicazione della direttiva e, dall'altro, l'invito rivolto alle parti sociali europee ad effettuare un'analisi comune degli effetti di tali sentenze.

⁽⁴⁾ Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento della trasferibilità dei diritti a pensione complementare, COM(2005) 507 def. - 2005/0214 (COD).

1.12 Il CESE richiama l'attenzione sul ritardo accumulato nel recepimento della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri (la data prevista di entrata in vigore era il 27 ottobre 2007).

1.13 Il CESE considera le attuali proposte legislative della Commissione europea intese a facilitare la migrazione economica dai paesi terzi come un ulteriore sforzo per promuovere la mobilità e la migrazione economica in Europa. I diritti e i doveri previsti dalla proposta di direttiva per i cittadini di paesi terzi, fondati sulla parità di trattamento, rappresentano un buon punto di partenza per le disposizioni legislative in materia di immigrazione e dovrebbero essere estesi a tutte le categorie di lavoratori migranti. Le disposizioni transitorie che limitano temporaneamente il diritto alla libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Stati membri costituiscono un'eccezione da superare al più presto ⁽⁵⁾.

1.14 Il CESE nutre pieno rispetto per l'autonomia delle parti sociali europee e prevede che esse contribuiranno attivamente al rafforzamento della mobilità per migliorare la situazione del mercato del lavoro ed aumentare la competitività dell'UE.

1.15 Il CESE invita gli Stati membri e la Commissione a lavorare congiuntamente all'elaborazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione di programmi di reinserimento sociale non discriminatori destinati a quei cittadini e ai loro familiari che ritornano nello Stato in cui avevano il domicilio o la residenza dopo aver lavorato per qualche tempo in un altro Stato membro.

2. Introduzione

2.1 La Commissione europea ha proclamato il 2006 *Anno europeo della mobilità dei lavoratori*. L'obiettivo dell'iniziativa era sensibilizzare maggiormente i cittadini europei sulle opportunità lavorative nel quadro dell'UE nonché sui loro diritti e doveri.

2.2 La mobilità dei cittadini, sotto forma di diritto alla libera circolazione, è sancita nel diritto primario della CE. Essa figura inoltre tra gli obiettivi fondamentali della strategia di Lisbona e tra gli *orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione* ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Parere CESE in merito alla *Proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati*, relatore: PARIZA CASTAÑOS (GU C 27 del 3.2.2009).

⁽⁶⁾ *Orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008)*, orientamento n. 20, COM(2005) 141 def. - 2005/0057 (CNS).

2.3 Questa iniziativa si riallaccia ad una serie di precedenti attività dell'UE, in particolare al *Piano di azione per le competenze e la mobilità* (7), adottato dalla Commissione nel 2002, e ha dato luogo al nuovo *Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007-2010)* (8) che tiene conto delle nuove realtà e delle sfide cui l'Europa è attualmente confrontata.

2.4 Nel primo semestre del 2009 la presidenza di turno dell'UE spetta alla Repubblica ceca, che ha scelto come motto «Un'Europa senza barriere». Per questo motivo la presidenza ceca ha chiesto al CESE di elaborare quattro pareri esplorativi intesi ad individuare gli ostacoli rimanenti in vari settori del mercato interno dell'UE, uno dei quali è la mobilità della manodopera in Europa.

2.5 La presidenza ceca proseguirà gli sforzi tesi ad aumentare la mobilità dei lavoratori in Europa e si adopererà, nel quadro delle sue priorità, per attuare al massimo la libera circolazione dei lavoratori nel quadro dell'UE, nonché per agevolare e intensificare la mobilità geografica e professionale della manodopera nell'intero mercato dell'UE. Essa tenterà inoltre di portare a termine i lavori intesi a modernizzare la regolamentazione nel campo del coordinamento della sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

2.6 La presidenza ceca richiama l'attenzione sugli effetti negativi esercitati dalle disposizioni transitorie, attualmente in vigore, che limitano la libera circolazione della manodopera. Essa ritiene che il pieno utilizzo delle potenzialità della manodopera e la flessibilità del mercato del lavoro dell'UE costituiscano elementi molto importanti della strategia di Lisbona.

3. Osservazioni generali

3.1 Dalla relazione della Commissione *Occupazione in Europa 2008* emerge che le buone prestazioni economiche dell'Unione europea iniziate nel 2006 hanno dato risultati promettenti nel 2007: crescita del PIL del 3,1 % e creazione di 3,5 milioni di nuovi posti di lavoro. L'occupazione è cresciuta in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Ungheria, e nel 2007 il tasso medio

di occupazione nell'UE ha raggiunto il 65,4 %. Il tasso di disoccupazione si è attestato al di sotto del 10 %, con l'eccezione della Slovacchia. Gli allargamenti dell'UE del 2004 e del 2007 hanno avuto un effetto positivo sull'economia dell'Unione e non hanno creato perturbazioni nei mercati del lavoro dell'UE-15. Le statistiche indicano anche che vi è una sinergia tra prestazioni del mercato del lavoro, produttività e qualità dei posti di lavoro.

3.2 Nel 2008 l'UE è stata duramente colpita dalla crisi finanziaria globale; le famiglie e le imprese sono sottoposte ad una forte pressione, come pure, d'altro canto, i mercati del lavoro. Le proiezioni economiche per il 2009 annunciano una crescita prossima allo zero e il rischio di contrazione dell'economia dell'UE. La zona euro e alcuni Stati membri sono già in recessione. Il Consiglio europeo di dicembre ha adottato un *Piano europeo di ripresa economica* (9), presentato dalla Commissione, in cui vengono proposte dieci azioni in quattro settori prioritari, tra cui un'importante iniziativa europea di sostegno all'occupazione.

3.3 Una sfida cui l'Europa e l'UE debbono costantemente confrontarsi è costituita dall'attuale tendenza demografica negativa e dall'invecchiamento della manodopera, fattori che in futuro avranno effetti dirompenti sulla competitività dell'Europa. Per rimediare a tale situazione occorre adottare un approccio complesso e, nella situazione economica attuale, anche estremamente sensibile. Ciascuno Stato sta adottando il proprio mix di politiche nazionali intese a rafforzare il funzionamento di mercati del lavoro inclusivi; particolare attenzione viene dedicata alle categorie vulnerabili sul mercato del lavoro, ai lavoratori anziani, ai giovani, ai migranti e alle persone con disabilità. A questo proposito le relazioni della Commissione mostrano che all'UE resta ancora molto da fare nell'attuazione delle normative vigenti relative al rispetto del principio di non discriminazione (10).

3.4 Pertanto il rilancio dei mercati del lavoro e il sostegno alla mobilità dei lavoratori in Europa continuano ad essere un elemento fondamentale della strategia europea per l'occupazione. Nonostante tutte le iniziative e azioni intraprese dalla Commissione europea e dagli Stati membri, la mobilità nell'UE è tuttora in ritardo rispetto all'obiettivo, fissato nel 2000 a Lisbona, secondo cui l'Europa dovrebbe diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva al mondo.

3.5 Scopo del nuovo piano d'azione della Commissione per la mobilità (2007-2010) è analizzare la situazione alla luce delle sfide poste dalla globalizzazione, dai cambiamenti demografici e dallo sviluppo di nuove tecnologie, concentrarsi sugli ostacoli alla mobilità in Europa, individuare nuove tendenze nei modelli di mobilità e definire le azioni necessarie.

(7) Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Relazione finale sull'attuazione del piano d'azione della Commissione per le competenze e la mobilità* COM(2002) 72 def., COM(2007) 24 def.

(8) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *La mobilità, uno strumento per garantire nuovi e migliori posti di lavoro: Piano d'azione europeo per la mobilità del lavoro (2007 - 2010)*, COM(2007) 773 def.

(9) Comunicazione *Un piano europeo di ripresa economica*, COM(2008) 800 def. del 26 novembre 2008.

(10) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16-22).

3.6 Il piano d'azione della Commissione mira in particolare a:

- migliorare la legislazione e le prassi amministrative vigenti. Le azioni sono intese in particolare ad adattare la legislazione comunitaria alle esigenze e alle condizioni attuali, a rafforzare lo status e la capacità analitica della rete TRESS⁽¹¹⁾ e a potenziare la cooperazione e le procedure amministrative tra istituzioni e autorità nazionali,
- rafforzare il sostegno politico a favore della mobilità da parte delle autorità a tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda gli investimenti nei sistemi di mobilità esistenti a livello nazionale, regionale o locale e lo sviluppo di meccanismi appropriati per incoraggiare la mobilità dei lavoratori,
- rafforzare, sostenere e migliorare la qualità dei servizi offerti da EURES⁽¹²⁾, nonché accentuarne la dimensione strategica rafforzandone il potenziale analitico per quanto riguarda i flussi di mobilità e le trasformazioni del mercato del lavoro,
- promuovere la conoscenza dei vantaggi della mobilità introducendo procedure innovative, modificando le procedure di informazione e presentando esempi di buone prassi.

3.7 La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), una delle agenzie della Commissione europea che operano su base tripartita, è divenuta una piattaforma unica per le analisi e le ricerche nel campo del sostegno alla mobilità in Europa nonché per l'individuazione degli ostacoli esistenti e delle nuove sfide legate alle trasformazioni del mondo del lavoro.

3.8 Finora il CESE non ha elaborato alcun parere complessivo sulla mobilità e sugli ostacoli che ad essa si frappongono in Europa. Tuttavia, nel quadro delle sue attività di organo consultivo della Commissione europea, il CESE ha reagito con decisione a tutte le comunicazioni e iniziative in materia di circolazione dei lavoratori in Europa elaborando una serie di pareri importanti⁽¹³⁾.

3.9 Anche le parti sociali europee svolgono un ruolo di primo piano. Esse attribuiscono un'importanza fondamentale

⁽¹¹⁾ TRESS - *Training and Reporting in European Social Security* (Formazione e relazioni in materia di sicurezza sociale europea).

⁽¹²⁾ EURES - *European Employment Service* (Servizio europeo per l'occupazione).

⁽¹³⁾ Cfr. ad esempio il parere CESE sulla libera circolazione e il soggiorno dei lavoratori, relatore: VINAY (GU C 169 del 16.6.1999), il parere CESE in merito alla *Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*, relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GU C 75 del 15.3.2000), il parere CESE in merito alla *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*, relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GU C 149 del 21.6.2002), il parere CESE in merito alla *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*, relatore: GREIF (GU C 324 del 30.12.2006).

alla mobilità in Europa e al superamento degli ostacoli che ad essa si frappongono, e per questo motivo hanno inserito tale problematica nel loro *Programma di lavoro comune per il periodo 2003-2005*. Le parti sociali hanno contribuito all'individuazione di alcuni ostacoli alla mobilità nell'UE anche tramite altre iniziative e testi comuni su questi temi.

4. Fatti e cifre: l'inchiesta di Eurofound

4.1 Dall'analisi di Eurofound, condotta sulla base dei risultati dell'Eurobarometro⁽¹⁴⁾, è emersa una serie di dati importanti per comprendere gli atteggiamenti e le mentalità dei cittadini europei rispetto alla mobilità e alla migrazione in Europa:

- i cittadini europei continuano a considerare il loro «diritto a viaggiare e a lavorare nel quadro dell'UE» come il maggiore vantaggio e contributo apportato dall'UE (53 % degli intervistati),
- nonostante le istituzioni dell'UE e i cittadini europei sostengano con forza l'idea della mobilità in Europa, gli Stati membri nutrono ancora dei timori circa gli effetti potenziali della migrazione economica proveniente dai nuovi Stati membri,
- soltanto il 2 % circa dei lavoratori dell'UE (UE-25) è nato in uno Stato membro diverso da quello dove lavora attualmente,
- quasi il 4 % della popolazione dell'UE ha vissuto in un altro Stato membro, mentre un altro 3 % in un paese al di fuori dell'UE.

4.1.1 **Per quanto riguarda la mobilità geografica**, l'inchiesta ha mostrato che la mobilità transfrontaliera in Europa non è troppo elevata. I risultati indicano che gli europei risiedono in media dieci anni nello stesso luogo, tenuto conto dei periodi brevi di residenza dei giovani adulti e di quelli relativamente lunghi delle persone di età più avanzata. La ricerca ha dimostrato che nel prossimo futuro non sono prevedibili cambiamenti drastici della situazione.

⁽¹⁴⁾ *Mobility in Europe: Analysis of the 2005 Eurobarometer survey on geographical and labour market mobility* (Mobilità in Europa: Analisi del sondaggio di Eurobarometro del 2005 sulla mobilità geografica e sul mercato del lavoro), Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006.

4.1.2 La **motivazione principale alla mobilità** resta il desiderio di conoscere nuove persone e luoghi. Tuttavia, per più di un terzo delle persone (38 %) che programmano di vivere all'estero prevalgono le motivazioni economiche (soldi, qualità dell'occupazione). Nei nuovi Stati membri prevalgono le ragioni economiche, ma la principale motivazione è il lavoro piuttosto che il desiderio di godere o di abusare dei vantaggi dei sistemi sociali o dei servizi pubblici di migliore qualità. Al contrario, il **deterrente principale dalla mobilità** è il timore di recidere i legami sociali (riduzione dei contatti con la famiglia e perdita del suo sostegno). Fattori limitanti sono anche le condizioni di alloggio e il livello dei servizi sanitari e di assistenza.

4.1.3 **Sfide future.** La mobilità geografica resta una priorità politica dell'Unione europea. Se la mobilità è troppo bassa, ciò può significare una ridotta adattabilità e competitività ma, d'altro canto, una mobilità eccessiva tra regioni povere e regioni ricche può avere ripercussioni sui mercati del lavoro (carenza di manodopera qualificata, aumento della disoccupazione, fuga di cervelli).

4.1.4 Un'importante fonte di informazioni al riguardo è lo studio pubblicato dalla Commissione (DG Occupazione) dal titolo *Mobilità geografica nell'UE: ottimizzarne i vantaggi economici e sociali* ⁽¹⁵⁾. Nello studio si sostiene che i compiti delle politiche intese ad aumentare il tasso di mobilità geografica sono due: 1) l'ampliamento dei vantaggi attesi dalla mobilità e 2) la diminuzione dei costi che essa impone ai singoli individui. Lo studio analizza soprattutto l'aspetto economico della mobilità geografica e il ruolo di quest'ultima nell'appianare le differenze tra i mercati del lavoro regionali (occupazione, salari reali, carenza di manodopera).

4.1.5 In materia di **mobilità professionale**, il numero medio di posti occupati nel quadro della carriera lavorativa è 3,9; la durata media di ogni posto nel corso di tutta la carriera è pari a 8,3 anni. L'8 % degli intervistati aveva cambiato posto di lavoro nell'ultimo anno, il 32 % negli ultimi cinque anni e il 50 % negli ultimi dieci.

4.1.6 Per quanto riguarda le prospettive future, dallo studio è emerso che il 41 % degli intervistati prevede di cambiare datore di lavoro entro cinque anni, il 54 % non prevede di cambiare lavoro e il restante 5 % è indeciso. Si possono individuare tre ragioni principali per cui le persone prevedono di cambiare datore di lavoro entro cinque anni: desiderio di cambiare per scelta volontaria, scelta non volontaria oppure scelta neutra indotta dalle circostanze.

4.1.7 Dall'inchiesta è emerso che, sul numero totale dei cambiamenti previsti nei successivi cinque anni, il 65 % sarebbe stato effettuato in base ad una scelta volontaria. La mobilità volontaria da un lavoro all'altro contribuisce ad un migliore sviluppo delle competenze dei lavoratori, aumentandone l'occupabilità e migliorandone le prospettive in termini di carriera e di retribuzione.

4.1.8 Uno studio intitolato *Mobilità del lavoro nell'Unione europea: ottimizzarne i vantaggi sociali ed economici* ⁽¹⁶⁾ ha dato risultati interessanti. Esso serve come base di discussione tra Stati membri su come ottimizzare la mobilità del lavoro dal punto di vista economico e sociale. Lo studio analizza la situazione e le differenze nell'UE-27, esamina i fattori economici direttamente legati alla produttività, ai salari, all'innovazione e all'occupazione, nonché gli aspetti riguardanti la qualità del lavoro e la coesione sociale.

5. Osservazioni specifiche

5.1 Tutte le iniziative e le misure intese ad agevolare e a migliorare la mobilità professionale nonché a far incontrare offerta e domanda sui mercati del lavoro non solo sono importanti per migliorare il funzionamento di questi ultimi e porre rimedio alle loro carenze, ma possono dare un contributo notevole al conseguimento degli obiettivi della strategia europea per la crescita e l'occupazione.

5.2 Nonostante i cittadini europei credano fermamente nel proprio diritto alla libera circolazione e un'ampia maggioranza di europei riconosca anche che l'idea di conservare un unico posto di lavoro per tutta la vita non corrisponde più alla realtà, i risultati dell'inchiesta indicano che esiste ancora tutta una serie di ostacoli che impediscono ai lavoratori di spostarsi tra diversi paesi oppure di superare i rischi per trovare un nuovo e migliore posto di lavoro.

5.3 Gli **ostacoli alla mobilità sono numerosi**, ad esempio:

- conoscenze linguistiche limitate,
- competenze e conoscenze scarse o insufficientemente sviluppate,
- carenze nel riconoscimento della formazione conseguita e delle qualifiche specializzate tra diversi Stati membri,
- ostacoli giuridici e amministrativi,

⁽¹⁵⁾ Studio *Geographical Mobility in the European Union: Optimising its Economic and Social Benefits*, aprile 2008, DG EMPL della Commissione europea, Contratto VT/2006/042.

⁽¹⁶⁾ Studio *Job Mobility in the EU: Optimising its Social and Economic Benefits*, aprile 2008, Istituto tecnologico danese, Contratto VT/2006/043.

- difficoltà di trovare un'occupazione duratura per entrambi i componenti di una coppia,
- frammentazione dell'informazione sui posti di lavoro oppure insufficiente trasparenza per quanto riguarda le opportunità di formazione e di lavoro,
- infrastrutture di trasporto insufficienti,
- scarsità di offerte e prezzi elevati sul mercato degli alloggi,
- recentemente, anche perdita di fiducia e xenofobia.

5.4 Per sostenere la mobilità in Europa sarà necessario eliminare una serie di ostacoli persistenti. Il CESE è consapevole che delle **politiche efficaci per rafforzare la mobilità** dei lavoratori dovrebbero comprendere gli elementi fondamentali illustrati qui di seguito.

5.4.1 In primo luogo, è **importante sviluppare una maggiore consapevolezza degli ostacoli** alla mobilità geografica e professionale e delle misure atte a sostenerla. Negli anni scorsi in Europa sono stati compiuti degli sforzi per individuare ed affrontare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori; ciò nondimeno sarebbe opportuno, tramite studi condotti a livello sia europeo che nazionale, approfondire la conoscenza del fenomeno della mobilità in termini di ampiezza, carattere, fattori determinanti ed ostacoli, esaminandone anche le conseguenze economiche.

5.4.2 In secondo luogo, occorre **applicare il concetto della flessicurezza ai mercati del lavoro europei**. L'esperienza dimostra che i paesi che hanno applicato tale concetto in modo efficace presentano un livello più elevato di adattabilità ai cambiamenti globali. In tale contesto la mobilità è intesa come uno degli elementi in grado di determinare un aumento dell'occupazione, dell'adattabilità dei lavoratori e della competitività delle imprese in un contesto globale. L'organizzazione del lavoro deve rispondere maggiormente alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, e in questo modo può dare un notevole contributo alle nuove forme di mobilità.

5.4.3 In terzo luogo, bisogna **adattare i sistemi di istruzione** alle esigenze del mercato del lavoro. Occorre rafforzare l'accesso a un sistema efficace di formazione permanente. Attualmente, infatti, i mercati del lavoro sono sempre più carat-

terizzati da cambiamenti rapidi e dalla richiesta di nuove qualifiche. Un numero sempre crescente di persone dovrà adattarsi ai cambiamenti nella propria occupazione e carriera, acquisendo qualifiche nuove e diversificate. Per questo motivo gli individui dovranno avere la possibilità di accrescere e migliorare le loro competenze, così da restare «occupabili» e adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro. Le priorità dovrebbero essere:

- garantire che gli individui acquisiscano le conoscenze e competenze necessarie ancora prima di lasciare il sistema di istruzione,
- motivarli ad assumere anche personalmente la responsabilità di accrescere le proprie competenze lungo tutto l'arco della vita, e creare delle condizioni quadro che consentano loro di farlo,
- rendere le formazioni più attraenti, flessibili e rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro,
- in tale contesto, occorre prestare particolare attenzione ad alcune categorie di lavoratori, ossia i giovani e gli anziani,
- applicare il principio di partenariato tra soggetti interessati – Stato, parti sociali, istituti di istruzione e imprese.

5.4.4 In quarto luogo, occorre **sviluppare ulteriormente i sistemi di sicurezza sociale** affinché sostengano e agevolino il passaggio tra i diversi statuti lavorativi e non impediscano alle persone di trasferirsi in altri Stati per cercare un'occupazione migliore. A questo proposito il CESE rimanda al proprio parere sul principio della flessicurezza, in particolare per quanto riguarda l'enfasi posta sul miglioramento dell'occupabilità dei singoli per garantire che questi ultimi possano adattarsi meglio ai cambiamenti del mercato del lavoro e sfruttare le opportunità professionali più interessanti. Si tratta insomma di creare nuovi posti di lavoro, di assistere le persone nei cambiamenti di occupazione nel corso della carriera e di aumentare le loro opportunità sul mercato del lavoro. L'esperienza dimostra che oggi è fondamentale facilitare l'assunzione di lavoratori eliminando gli ostacoli amministrativi e investendo nelle competenze e nelle politiche attive del mercato del lavoro, invece di scegliere l'opzione di un aumento passivo delle prestazioni sociali.

5.4.5 In quinto luogo, è importante eliminare gli **ostacoli legislativi, amministrativi e fiscali** che limitano la mobilità geografica e professionale prefiggendosi di:

- attuare puntualmente le misure relative alla libera circolazione dei lavoratori affinché sia garantito un accesso non discriminatorio all'occupazione,

- incitare gli Stati membri ad attuare in modo rapido e coerente la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ⁽¹⁷⁾ e creare un quadro europeo di tali qualifiche,
- adottare misure intese ad eliminare la doppia imposizione sui sistemi pensionistici complementari,
- risolvere i problemi legati al divieto di effettuare discriminazioni sulla base della nazionalità nel settore fiscale (e delle prestazioni sociali),
- nell'eliminare gli ostacoli alla mobilità, prestare particolare attenzione alle persone con disabilità,
- tenere conto delle esigenze specifiche delle donne con figli e/o altre persone dipendenti dalla loro assistenza.

5.4.6 In sesto luogo, i cittadini europei dovrebbero avere facile accesso ad informazioni valide sulle opportunità di lavoro e formazione. Mentre le informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro sono disponibili in grande quantità, l'importanza attribuita alle informazioni sulle opportunità di lavoro e formazione è scarsa: esse sono spesso inesistenti o di difficile accesso. Un sistema di informazione dell'UE sulle opportunità di lavoro e formazione è essenziale per i cittadini e per le imprese, affinché possano compiere le scelte giuste per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e lo sfruttamento delle opportunità, aumentando così la propria mobilità. A questo proposito il sito web **EURES** può svolgere un **ruolo importante e costruttivo**. Ciò nonostante, il problema di EURES continua ad essere la sua scarsa visibilità e scarsa notorietà presso i cittadini e, in particolare, le imprese. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione al miglioramento delle informazioni su questioni specifiche, come ad esempio le modifiche o gli adeguamenti delle prestazioni di sicurezza sociale (a seconda che siano statutarie o complementari) in caso di mobilità professionale e geografica. Ad esempio, nel caso dei sistemi pensionistici professionali, sarebbe utile disporre di informazioni sul livello dei diritti acquisiti, sul regime fiscale di applicazione, sulle possibilità di trasferire tali diritti nonché sui costi e i benefici di ciascuna alternativa, ecc ⁽¹⁸⁾.

5.4.7 Infine, per facilitare la mobilità occorre lanciare delle iniziative volte a **migliorare sia le condizioni di accesso agli alloggi che le infrastrutture di trasporto**. È fondamentale che le persone possano trovare un alloggio adeguato ed economi-

camente accessibile nei luoghi dove vi sono le opportunità di lavoro. Altrettanto essenziali per promuovere la mobilità dei lavoratori sono anche le misure a sostegno di infrastrutture di trasporto efficienti e flessibili. Gli Stati membri, in collaborazione con le imprese, dovrebbero prestare attenzione ai costi legati al trasferimento nonché creare e sviluppare sistemi per incentivare gli aspiranti alla mobilità professionale (*mobile job-seekers*).

5.5 **L'allargamento dell'Unione europea** a dieci nuovi Stati membri nel 2004 e quello a due nuovi Stati membri nel 2007 hanno aperto il dibattito sull'opportunità di aprire i confini consentendo così la libera circolazione dei lavoratori. I risultati dell'inchiesta di Eurofound confermano che, anche se in Europa la migrazione tra est e ovest continuerà, nel complesso la mobilità geografica è bassa e ha carattere temporaneo.

5.5.1 Entro il 1° maggio 2009 gli Stati membri che hanno finora applicato le disposizioni transitorie nei confronti degli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004 devono dichiarare se intendono passare alla terza fase e prorogare tali disposizioni per altri due anni. Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il termine per la dichiarazione da parte degli Stati membri era fissato al 31 dicembre 2008 ⁽¹⁹⁾. Il CESE ha quindi accolto con interesse la seconda relazione della Commissione del 18 novembre 2008 ⁽²⁰⁾ sul funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al trattato di adesione, che nella sostanza si è limitata a confermare le conclusioni della prima relazione del 2006 ⁽²¹⁾. Anche dalle conclusioni della seconda relazione emerge chiaramente che l'apertura dei mercati del lavoro ai lavoratori dei nuovi Stati membri ha influito in maniera indubbiamente positiva sull'economia sia degli Stati di accoglienza che dell'UE nel suo insieme.

5.5.2 Ogni decisione intesa a modificare l'applicazione delle disposizioni transitorie dovrebbe essere adottata a livello del singolo Stato membro ed essere basata su analisi fattuali. Il CESE è tuttavia convinto che la fine dei periodi transitori nel 2009 favorirà la creazione di mercati del lavoro flessibili e inclusivi, e potrebbe contribuire alla diminuzione del lavoro non dichiarato e all'eliminazione della povertà in Europa.

⁽¹⁷⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

⁽¹⁸⁾ La Commissione europea ha già intrapreso a tale riguardo una serie di azioni concrete che permetteranno di sensibilizzare i cittadini europei e di fornire loro informazioni comprensibili sui loro diritti e doveri in materia di protezione sociale nei paesi dell'UE (mediante opuscoli, manuali, video).

⁽¹⁹⁾ Grecia, Spagna, Ungheria e Portogallo hanno già abolito le restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori provenienti da tali paesi.

⁽²⁰⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Le ripercussioni della libera circolazione dei lavoratori nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea* - Relazione sulla prima fase (1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2008) di attuazione delle disposizioni transitorie previste dal trattato di adesione del 2005 e come richiesto secondo la disposizione transitoria inclusa nel trattato di adesione del 2003 (COM(2008) 765 def.).

⁽²¹⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Relazione sul funzionamento delle disposizioni temporanee di cui al trattato di adesione del 2003* (periodo dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006) - COM(2006) 48 def.

5.5.3 Per giunta, l'applicazione delle disposizioni transitorie rischia di limitare l'applicazione pratica dell'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (in base al quale i disoccupati mantengono il diritto a ricevere l'indennità di disoccupazione dallo Stato membro competente per la sua erogazione anche mentre cercano una nuova occupazione in un altro Stato membro).

5.6 Il **distacco dei lavoratori** nel quadro della liberalizzazione dei servizi in Europa. I vantaggi derivanti dal corretto funzionamento del mercato unico sono importanti per le imprese, i lavoratori, i cittadini e l'economia in generale. Ciò contribuisce alla crescita delle imprese e migliora l'accesso al mercato, che comprende ormai circa 500 milioni di persone di 30 paesi (Spazio economico europeo). Le imprese europee sono diventate più competitive e la loro posizione sul mercato globale si è rafforzata. La nuova direttiva sui servizi nel mercato interno costituisce uno strumento importante per liberalizzare ulteriormente il mercato dei servizi.

5.6.1 In questo contesto la Commissione ha pubblicato due comunicazioni⁽²²⁾ relative al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, il cui obiettivo era analizzare la situazione e fornire agli Stati membri determinati orientamenti per una corretta applicazione e interpretazione delle sentenze della CGCE. La seconda comunicazione verteva in particolare sulla complementarità dei due strumenti e sulla possibilità di massimizzare i vantaggi garantendo al tempo stesso la tutela dei lavoratori.

5.6.2 Il CESE, conformemente al suo precedente parere del 29 maggio 2008⁽²³⁾, approva la decisione della Commissione 2009/17/CE⁽²⁴⁾ che istituisce un comitato di esperti ad alto livello che dovrà sostenere e assistere gli Stati membri nell'individuazione e nello scambio delle buone prassi nonché esaminare in modo approfondito e risolvere i problemi legati all'ap-

plicazione della direttiva. A tale processo sono associati anche i rappresentanti delle parti sociali.

5.6.3 Alcune recenti sentenze della Corte di giustizia europea (cause Laval⁽²⁵⁾, Viking⁽²⁶⁾ e Rüffert⁽²⁷⁾) riguardanti la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori hanno suscitato discussioni controverse su tale direttiva. Pertanto il CESE approva la proposta, presentata congiuntamente dalla Commissione europea e dalla presidenza francese nell'ottobre 2008, in base alla quale le parti sociali europee dovrebbero effettuare un'analisi comune che consenta di giungere ad una valutazione approfondita degli effetti giuridici, economici e sociali di tali sentenze.

5.7 **Coordinamento e modernizzazione dei sistemi di sicurezza sociale.** Uno strumento importante a sostegno della mobilità nell'UE è il quadro legislativo che garantisce il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'attuale regolamento (CEE) n. 1408/71⁽²⁸⁾ sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato nell'aprile 2004. Ai sensi dell'articolo 89 del nuovo regolamento, le sue modalità di applicazione sono definite da un ulteriore regolamento, il cui testo (COM(2006) 16 def.)⁽²⁹⁾ è stato presentato soltanto nel gennaio 2006. Scopo del nuovo regolamento di applicazione è innanzitutto semplificare e razionalizzare le disposizioni giuridiche e amministrative, chiarire i diritti e i doveri di tutti i partecipanti al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, introdurre procedure migliori e più rapide per lo scambio di informazioni nonché ridurre i costi.

5.7.1 In un parere del 2006⁽³⁰⁾ il CESE ha giudicato la nuova proposta come un passo avanti per migliorare le condizioni della libera circolazione nell'UE. La proposta di regolamento contiene una serie di semplificazioni, chiarimenti e miglioramenti. Il CESE approva in particolare l'estensione del campo di applicazione del regolamento, sia in termini di soggetti che di fattispecie, e tutte le disposizioni volte a migliorare la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale.

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione *Orientamenti relativi al distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi* (COM(2006) 159 def.) e comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi - Massimizzare i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori* (COM(2007) 304 def.).

⁽²³⁾ Parere del CESE del 29 maggio 2008 sul tema *Distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi — Massimizzare i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori*, relatrice: LE NOUAIL MARLIÈRE (GU C 224 del 30.8.2008, pagg. 95–99).

⁽²⁴⁾ GU L 8 del 13.1.2009, pagg. 26–28.

⁽²⁵⁾ Causa CGCE C-341/05: *Laval un Partneri Ltd* contro *Svenska Byggnadsarbetareförbundet* (sindacato svedese dei lavoratori del settore edilizio e dei lavori pubblici).

⁽²⁶⁾ Causa CGCE C-438/05: *International Transport Workers' Federation et al.* contro *Viking Line ABP et al.*

⁽²⁷⁾ Causa CGCE C-346/06: *Rechtsanwalt Dr. Dirk Rüffert*, in qualità di curatore fallimentare della *Objekt und Bauregie GmbH & Co. KG* contro il Land Niedersachsen.

⁽²⁸⁾ GU L 149 del 5.7.1971.

⁽²⁹⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, COM(2006) 16 def. – 2006/0006 (COD).

⁽³⁰⁾ Parere CESE del 26 ottobre 2006 in merito alla *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*, relatore: GREIF (GU C 324 del 30.12.2006).

5.7.2 Nel suddetto parere il CESE ha anche segnalato il carattere delicato dei negoziati sull'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, nel quale vengono definite le procedure per l'attuazione di talune disposizioni legislative: a questo proposito gli Stati membri sono invitati ad indicare quali specificità dei loro sistemi nazionali vogliono escludere dal campo di applicazione del regolamento per garantire che il coordinamento della sicurezza sociale avvenga senza attriti. Su questo punto gli Stati membri hanno avviato già da tempo intensi negoziati. Il CESE li ha invitati a giungere rapidamente ad una decisione, osservando che il perseguimento di interessi di parte non dovrebbe ritardare l'entrata in vigore del nuovo regolamento, specialmente per quanto riguarda le iniziative della Commissione intese a rafforzare la mobilità in Europa.

5.7.3 In generale, il quadro legislativo che assicura il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dovrà saper rispondere in modo flessibile alla realtà in trasformazione del mondo del lavoro, alle nuove forme di occupazione e alla variabilità dei regimi di lavoro nonché, soprattutto, alle nuove forme di mobilità. Bisognerebbe rafforzare le forme di cooperazione amministrativa tra Stati membri basate su mezzi elettronici.

5.8 In generale le prestazioni per i migranti vengono erogate in base non soltanto al regolamento di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ma anche al **regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio**, o eventualmente in virtù del principio di parità contenuto nella **direttiva 2004/38/CE** ⁽³¹⁾. Sulla base di tale principio, quando la migrazione è legale, nel paese di accoglienza tutti dovrebbero avere pari diritto a tutte le prestazioni. Nessuno dovrebbe essere escluso dal sistema.

5.9 Il problema sta nel fatto che il quadro normativo generale è composto di atti che hanno diversa forza giuridica (regolamenti, direttive, sentenze della CGCE). I regolamenti vengono applicati direttamente e in modo uniforme, mentre le direttive sono recepite dai diversi Stati membri in modi diversi. Pertanto in futuro bisognerà assicurare la trasparenza e, in particolar modo, la coerenza di tali disposizioni. Si dovrebbe rispettare il principio di parità (ad esempio la parità di accesso alle agevolazioni fiscali) e garantire la certezza giuridica. Non si potrà forse semplificare il quadro giuridico, ma si potranno colmare una serie di carenze grazie alla cooperazione tra Stati membri: esistono ancora tante possibilità in questo senso.

⁽³¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE).

5.10 **La mobilità nel campo dell'istruzione e della formazione specializzata** è parte integrante della libertà di circolazione delle persone e costituisce uno strumento fondamentale per creare uno spazio europeo dell'istruzione e della formazione.

5.10.1 Il CESE dà il suo sostegno alla *Carta europea di qualità per la mobilità* ⁽³²⁾, che parte dal fatto che la mobilità in tema di istruzione e formazione è parte integrante della libera circolazione delle persone e che il rafforzamento della mobilità europea in questo settore è un modo per realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona. La Carta propone un insieme di principi e misure applicabili alle iniziative di mobilità cui partecipano giovani o adulti, ai fini di un apprendimento formale o informale nonché per il loro sviluppo personale e professionale.

5.10.2 La Commissione europea ha messo a punto tutta una serie di strumenti efficaci a sostegno della mobilità in Europa nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente. Europass ⁽³³⁾ è stato istituito come una raccolta coordinata di documenti con lo scopo di aiutare i cittadini ad avere una maggiore consapevolezza delle proprie qualifiche e competenze. L'ultima relazione di valutazione del 2008 ha confermato l'efficacia dei centri nazionali e del portale Internet come pure il valore aggiunto complessivo dell'iniziativa, ma ha anche individuato alcune carenze, in particolare riguardo a taluni strumenti di Europass meno incentrati sui risultati dell'apprendimento.

5.10.3 Questa dimensione andrebbe rafforzata tramite l'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) per l'apprendimento permanente ⁽³⁴⁾, che dovrebbe essere collegato con i sistemi europei di trasferimento e accumulazione di crediti ⁽³⁵⁾.

5.11 Inoltre, l'afflusso straordinariamente elevato di lavoratori di paesi terzi, legato alle attuali misure dell'UE intese a semplificare la migrazione legale, spinge a riflettere sulla nuova sfida di fronte alla quale si trovano i sistemi di istruzione europei.

⁽³²⁾ Carta europea di qualità per la mobilità (GU L 394 del 30.12.2006), <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0005:01:IT:HTML>.

⁽³³⁾ Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

⁽³⁴⁾ Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01).

⁽³⁵⁾ Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici (ECTS) e proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) (COM(2008) 180 def.).

5.11.1 Il CESE attende con interesse anche i risultati del dibattito lanciato nel luglio 2008, con la pubblicazione, da parte della Commissione, del Libro verde *Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei* ⁽³⁶⁾ che richiama l'attenzione sul futuro e sul ruolo della direttiva 77/486/CE, riguardante finora soltanto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti provenienti da Stati dell'UE.

5.12 **Semplificazione della migrazione legale e lotta contro la migrazione illegale** dai paesi terzi, come indicato nella comunicazione della Commissione sull'*approccio globale in materia di migrazione* ⁽³⁷⁾ del novembre 2006, che costituisce un altro contributo della Commissione per una maggiore mobilità e una migliore gestione della migrazione in Europa a fronte delle sfide demografiche. Conformemente al suo programma legislativo per

il 2007, la Commissione ha pubblicato due proposte legislative ⁽³⁸⁾ intese a semplificare l'ingresso e il soggiorno nell'UE di migranti economici provenienti dai paesi terzi e ha presentato la proposta di instaurare un sistema di *carte blu* inteso ad attirare in Europa lavoratori altamente qualificati da tali paesi. I diritti e i doveri previsti dalla proposta di direttiva per i cittadini di paesi terzi, fondati sulla parità di trattamento in ambiti quali la retribuzione, le condizioni di lavoro, la libertà di associazione come pure l'istruzione e la formazione professionale, rappresentano un buon punto di partenza per le disposizioni legislative in materia di immigrazione e dovrebbero essere estesi a tutte le categorie di lavoratori migranti. A giudizio del CESE, le disposizioni transitorie che limitano temporaneamente il diritto alla libera circolazione dei lavoratori dei nuovi Stati membri costituiscono un'eccezione da superare al più presto, soprattutto per quanto riguarda l'impiego di lavoratori altamente qualificati ⁽³⁹⁾.

Bruxelles, 25 marzo 2009

Il Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI

⁽³⁶⁾ Libro verde - *Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi d'istruzione europei* (COM(2008) 423 def.).

⁽³⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - *L'approccio globale in materia di migrazione un anno dopo: verso una politica europea globale della migrazione* (COM(2006) 735 def.).

⁽³⁸⁾ Proposta di direttiva del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (proposta di introdurre la «Carta blu UE») (COM(2007) 637 def.) e Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro (COM(2007) 638 def.).

⁽³⁹⁾ Cfr. nota 5.